Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Martedì, 11 giugno 1935 - ANNO XIII — Numero 136

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 816.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1746, concernente la tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche, spedite in notevoli quantità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1746, concernente la tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche, spedite in notevoli quantità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 817.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1934-XIII, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 818.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 819.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 19, che reca modificazioni al trattamento doganale delle chiusure a strappo, delle relative parti metalliche e del presame.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 19, che reca modificazioni al trattamento doganale delle chiusure a strappo, delle relative parti metalliche e del presame.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 820.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 51, relativo alla proroga della concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico per l'anno 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 51, relativo alla proroga della concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico per l'anno 1935.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 821.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1654, portante provvedimenti per l'alleviamento di taluni oneri debitori di Provincie e Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1654, recante provvedimenti intesi all'alleviamento di taluni oneri debitori di Provincie e Comuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1935-XIII, n. 822.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'amministrazione dell'« Unione Militare » in modo da rendere più agile il suo funzionamento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1 (secondo comma) - Art. 3 (secondo comma) - Articolo 10 (ultimo comma) - Art. 11 (primo comma) - Art. 15 (primo, quarto, quinto ed ultimo comma) - Art. 17 (primo

comma). Alle parole: « per l'economia nazionale » sono sostituite le seguenti: « per le corporazioni ».

Art. 10 (secondo comma). Alle parole: « la presidenza » sono sostituite le seguenti: « il presidente ».

Art. 12. — È sostituito dal seguente:

« L'« Unione Militare » è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque consiglieri, designati secondo quanto è detto nel seguente art. 13, ed è costituito con decreto Reale promosso dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per le corporazioni. Con lo stesso decreto si provvederà anche alla nomina del presidente del Consiglio suddetto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per anni quattro dalla sua costituzione.

Il presidente e ciascun consigliere potranno essere confermati una sola volta nella designazione e nella nomina.

Tuttavia in casi assolutamente eccezionali il presidente potrà essere confermato per due volte consecutive ».

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

« I consiglieri sono designati rispettivamente dai Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le finanze e per le corporazioni ».

Art. 14. — È sostituito dal seguente:

« Il presidente deve essere scelto dal Ministro per la guerra fra gli ufficiali generali, o di grado corrispondente, delle Forze armate dello Stato. Quando il Ministro per la guerra ritenga di conferire la detta carica ad un ufficiale generale, o di grado corrispondente, appartenente a Forza armata diversa dal Regio esercito, il consigliere che dovrebbe essere designato dal Ministro da cui dipende la detta Forza armata, sarà invece designato dal Ministro per la guerra, fra gli ufficiali del Regio esercito.

I consiglieri designati dai Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze devono essere scelti fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente o in congedo, provenienti dal servizio permanente; tuttavia quelli di essi che vengano promossi eventualmente, durante il quadriennio, a grado superiore al sesto, rimarranno in carica fino alla fine del detto quadriennio.

Il consigliere designato dal Ministro per le corporazioni deve essere scelto fra i funzionari civili, da esso dipendenti, che rivestano anche il grado di ufficiale in congedo di una delle Forze armate.

Nel regolamento generale sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere al presidente ed a ciascun consigliere ».

Art. 15 (quarto comma). Alle parole: « della presidenza » sono sostituite le seguenti: « del presidente ».

Art. 16. — È sostituito dal seguente:

« Anche il consigliere designato dal Ministro per le corporazioni dovrà essere inscritto all'« Unione Militare ».

Art. 18 (primo comma). Sostituire le parole: « Regia avvocatura erariale » con quelle: « Regia avvocatura dello Stato ».

Art. 2.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto anche alla modificazione del vigente regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare », approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, previo parere del Consiglio di Stato, un nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la costituzione dell'« Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, con facoltà di emanare norme d'integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 9 giugno 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 maggio 1935-XIII, n. 823.
Costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933-XI, n. 999, relativa all'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia;

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 42, relativo all'istituzione dell'Alto Commissario per le colonie dell'Africa Orientale italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere all'organizzazione delle forze aeree dell'Africa Orientale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le forze aeree dell'Eritrea e della Somalia sono riunite in un Comando unico. Esse comprendono:

a) un Comando di aeronautica dell'Africa Orientale;
b) reparti dell'armata aerea;
c) reparti per i Regi corpi truppe coloniali;
d) un numero variabile di aeroporti;
e) servizi vari.

Il Comando di aeronautica dell'Africa Orientale ha giurisdizione su tutto il territorio delle due Colonie.

Art. 2.

Il Comando di aeronautica:

a) dipende dal Ministero dell'aeronautica in linea tecnico-amministrativa e per quanto riguarda l'addestramento;

b) prende ordini, per quanto riguarda l'impiego, dall'Alto Commissario al quale fa capo anche per le questioni di carattere territoriale;

c) ha rapporti con i comandi Regi corpi truppe coloniali per quanto concerne l'impiego dei reparti aerei per i Regi corpi medesimi, nei riguardi dei quali si applicano le disposizioni relative all'aviazione metropolitana per il Regio esercito.

Art. 3.

Il numero complessivo dei reparti, la loro sede, le caratteristiche e l'armamento dei mezzi aerei, nonchè il numero complessivo degli aeroporti e l'entità dei servizi, sono stabiliti di concerto fra il Ministero delle colonie e quello dell'aeronautica, in base alle esigenze prospettate dall'Alto Commissario per le colonie dell'Africa Orientale italiana.

Art. 4.

Le forze aeree coloniali usufruiscono degli immobili ed impianti vari esistenti sugli aeroporti.

Gli aeroporti costituiscono beni demaniali in Colonia; all'Amministrazione aeronautica compete l'onere dell'esercizio (energia, luce, acqua e simili) ed il minuto mantenimento dal 1° luglio 1935-XIII.

Le modifiche o riparazioni agli impianti attualmente esistenti sono decise d'accordo tra il Ministero delle colonie e quello dell'aeronautica, sentito il parere dell'Alto Commissario; le spese relative gravano sul bilancio della Colonia.

La costruzione invece di nuovi aeroporti, nonchè i lavori inerenti a modifiche od ampliamenti degli impianti esistenti che si renderanno necessari per particolari esigenze e che, sentito il parere dell'Alto Commissario, verranno concretati d'intesa fra il Ministero delle colonie e quello dell'aeronautica, saranno affidati al Ministero dell'aeronautica, il quale vi provvederà nei limiti degli stanziamenti autorizzati, salvo procedere, a lavori ultimati, e secondo modalità da stabilirsi di concerto con il Ministero delle colonie e con quello delle finanze, alla regolare consegna ai Governi coloniali.

Le spese relative a costruzioni e lavori in corso all'atto della pubblicazione del presente decreto saranno a carico dei fondi stanziati nel bilancio dell'Amministrazione committente.

Art. 5.

Tutto il materiale aeronautico, automobilistico e ordinario in dotazione ai comandi, reparti, enti e uffici delle aviazioni coloniali alla data del 1° luglio 1935-XIII, passa in dotazione al Ministero dell'aeronautica, che lo assumerà in regolare carico, previa una ricognizione che stabilisca la consistenza ed il valore. Tale passaggio si effettua senza obbligo del pagamento da parte del Ministero dell'aeronautica.

Le ordinazioni in corso all'atto della pubblicazione del presente decreto saranno liquidate a carico dei fondi stanziati nel bilancio dell'Amministrazione committente.

Art. 6.

I Governi coloniali, dell'Eritrea e della Somalia italiana, nei limiti delle disponibilità dei fondi stanziati nel bilancio, corrisponderanno al Ministero dell'aeronautica un contributo annuo che verrà stabilito di concerto fra i Ministeri delle colonie, delle finanze e dell'aeronautica, in base alla fase di regime.

Il numero medio degli apparecchi da tenere per le normali occorrenze in Colonia e l'attività di volo dei reparti saranno stabiliti d'accordo fra il Ministero dell'aeronautica e quello delle colonie, sentito il parere dell'Alto Commissario.

Gli eventuali aumenti di reparti, di materiale e di attività occorrenti per le normali esigenze, saranno stabiliti con le modalità di cui al precedente capoverso, previo congruo aumento del contributo previsto dal presente articolo.

Art. 7.

L'Amministrazione delle forze aeree dislocate nell'Eritrea e nella Somalia è accentrata presso il Comando di aeronautica dell'Africa Orientale, il quale farà capo ai competenti organi del Ministero dell'aeronautica dal 1° luglio 1935-XIII.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'aeronautica, sentito il parere dell'Alto Commissario e di concerto con il Ministero delle colonie, saranno stabiliti l'ordinamento interno e le attribuzioni del Comando aeronautica Africa Orientale, nonchè dei dipendenti reparti e servizi.

Art. 9.

Le norme riguardanti il personale dell'aviazione coloniale (trasferimenti e rimpatri del personale metropolitano, reclutamento del personale di governo, trattamento economico, licenze, e simili) saranno fissate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie e per le finanze.

I lavori, nei quali sia probabile impiegare la mano d'opera esistente sul posto non potranno essere iniziati, a cura del Ministero dell'aeronautica, se non previe intese con l'Alto Commissario.

Art. 10.

Il comandante di aeronautica dell'Africa Orientale non può avere rapporti ufficiali — all'infuori di quelli contemplati dal presente Regio decreto-legge — con qualsiasi amministrazione, ufficio, ente o personale fuori del territorio delle due colonie dell'Eritrea e della Somalia, se non per tramite o con espressa autorizzazione dell'Alto Commissario.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1935-XIII, ad eccezione di quanto è previsto negli articoli 4, 5 e 7 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 46. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 maggio 1935-XIII, n. 824.
17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 maggio 1935-XIII, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1934-35.

MAESTÀ!

Per corrispondere, come nei decorsi anni, un contributo straordinario, di L. 30.000, all'Accademia di pittura e scultura Cignaroli, in Verona, si rende necessaria una equivalente maggiore assegnazione al bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio corrente.

Detta somma, ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 sono disponibili L. 170.970;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di L. 30.000 da assegnare al cap. n. 119: « Spese per il pensionato artistico; per sovvenzioni a teatri, ecc.; per aiuti ad istituti artistici non governativi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario medesimo.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII, n. 825.
Autorizzazione al comune di Genzano, in provincia di Matera, a modificare la propria denominazione in « Genzano di Lucania ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 18 febbraio 1935, con la quale il podestà di Genzano, in provincia di Matera, in esecuzione della deliberazione 7 aprile 1934, n. 88, del commissario prefettizio già preposto a quel Comune, chiede l'autorizzazione a modificare le denominazione in « Genzano di Lucania »;
Inteso il parere del Rettorato della provincia di Matera, in adunanza del 16 maggio 1934;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Genzano, in provincia di Matera, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Genzano di Lucania ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII, n. 826.
Autorizzazione al comune di Monchio, in provincia di Parma, a modificare la propria denominazione in « Monchio delle Corti ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda, in data 2 giugno 1934, con la quale il podestà di Monchio, in provincia di Parma, in esecuzione della propria deliberazione 7 ottobre 1933, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel Comune in « Monchio delle Corti »;
Inteso il parere del Rettorato della provincia di Parma in adunanza del 15 gennaio 1934;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monchio, in provincia di Parma, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Monchio delle Corti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 827.
Modifica dei diritti sanitari marittimi per la esportazione dall'Eritrea delle pelli bovine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;
Visto il R. decreto 13 novembre 1898, n. 470, che approva le tasse e i diritti marittimi per il porto di Massaua;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 15, secondo alinea, del R. decreto 13 novembre 1898, n. 470, è modificato come segue:
« L. 2 per ogni quintale di pelli di bue; L. 0,25 per ogni pelle di leopardo, pescecane, cammello e leone ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 maggio 1935-XIII, n. 828.
Collocamento fuori ruolo di un funzionario del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Un funzionario del grado quinto del ruolo amministrativo del Ministero dell'aeronautica, potrà essere collocato fuori ruolo, per essere destinato a prestare servizio presso la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, a carico della quale saranno poste le relative competenze.
In corrispondenza del collocamento fuori ruolo di cui al precedente comma, sarà lasciato scoperto un posto nella tabella organica cui appartiene il funzionario fuori ruolo.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1935-XIII, n. 829.
Modifica alla circoscrizione militare territoriale.

N. 829. R. decreto 23 maggio 1935-XIII, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per la guerra, viene modificata la circoscrizione militare territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1935-XIII.
Fissazione del luogo e della data in cui avverrà l'esposizione dell'VIII Salone internazionale dell'automobile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 16 dicembre 1928, n. 2740, 7 aprile 1927, n. 515, e 29 gennaio 1934, n. 454, contenenti norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni:
Visto il decreto interministeriale in data 30 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 1935, registro n. 6-N, Corporazioni, foglio 157, che approva il calendario ufficiale delle mostre, fiere ed esposizioni nazionali, internazionali ed interprovinciali del 1935-XIII;
Visto il decreto intermininisteriale in data 30 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 1935, registro 6-N, Corporazioni, foglio 158, che autorizza l'Associa-

zione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile a promuovere in Milano dal 12 al 27 aprile 1935 l'VIII Salone internazionale dell'automobile;

Ritenuto opportuno per necessità sopravvenute nel mercato dell'industria automobilistica di rinviare l'epoca in cui dovrà aver luogo il predetto Salone internazionale dell'automobile;

Decreta:

L'VIII Salone internazionale dell'automobile avrà luogo in Milano dal 9 al 20 novembre 1935-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1935-XIII.
Fissazione dell'epoca in cui dovranno aver luogo le Mostre sindacali interprovinciali d'arte di Palermo, Perugia ed Ancona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, 7 aprile 1927, n. 515, e 29 gennaio 1934, n. 454, contenenti norme sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto interministeriale in data 30 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 1935, registro 6-N. Corporazioni, foglio 157, che approva il calendario ufficiale delle mostre, fiere ed esposizioni nazionali, internazionali ed interprovinciali del 1935-XIII;

Visto il decreto interministeriale in data 30 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 1935, registro 6-N. Corporazioni, foglio 182, che autorizza le Mostre sindacali interprovinciali di arte in Torino, Genova, Milano, Venezia, Trieste, Trento, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Aquila, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Nuoro;

Ritenuto opportuno per necessità manifestatesi nella organizzazione delle Mostre sindacali interprovinciali d'arte di modificare l'epoca in cui dovranno aver luogo le Mostre di Palermo, Perugia e Ancona;

Decreta:

L'epoca in cui dovranno aver luogo le Mostre sindacali interprovinciali d'arte di Palermo, Perugia e Ancona è stabilita:

per la Mostra di Palermo nel maggio-giugno 1935-XIII;
per la Mostra di Perugia nel settembre 1935-XIII;
per la Mostra di Ancona nel luglio-agosto 1935-XIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1935-XIII.
Ampliamento della stazione radiofonica di Roma S. Palomba.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1339, che prevede l'ampliamento della rete radiofonica nazionale e fa obbligo alla E.I.A.R. di modificare gli impianti della stazione di radiodiffusione di Roma S. Palomba;

Tenuto presente che le modificazioni dei detti impianti dovranno essere ultimate entro il più breve termine possibile e che, pertanto, è necessario che i lavori relativi siano dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;

Visto il R. decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923 che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il R. decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923 che completa l'art. 20 del R. decreto n. 1067 sopra citato;

Visto il R. decreto-legge n. 2207 del 17 novembre 1927-VI che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 1, 2 e 20 del R. decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923 i lavori necessari per l'ampliamento della stazione radiofonica di Roma S. Palomba sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923 i lavori suddetti sono dichiarati indifferibili ed urgenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche della Convenzione italo-ungherese per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume.

Addì 4 giugno 1935-XIII è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-ungherese per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume, firmata in Roma il 18 novembre 1934 ed entrata in vigore, in via provvisoria, mediante scambio di Note, il 28 gennaio 1935.

(2303)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Società cooperativa di assicurazione « L'Euganea », in Padova.

Il Regio commissario liquidatore della Società cooperativa di assicurazione del bestiame bovino « L'Euganea », con sede in Padova, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun sinistro da liquidare e che è stato estinto ogni impegno derivante dalle operazioni assicurative.

Chiunque abbia interesse di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale, ricorso a questo Ministero. — Servizio delle assicurazioni — non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto Regio commissario, via Altinati, 42-A, Padova.

(1356)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per cambio di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 146.

È stato chiesto il cambio in Prestito redimibile 3,50 per cento dei certificati di rendita cons. 5 per cento n. 173696 di L. 780, intestato alla Parrocchia Piecollina in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno); n. 173697 di L. 625, intestato alla Parrocchia di Colle d'Antico in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno); n. 173701 di L. 515, intestato alla Parrocchia di Frontillo in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno); n. 173702 di L. 280, intestato alla Parrocchia di Tedico in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno); n. 173703 di L. 555, intestato alla Parrocchia di Collemere in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno); n. 173704 di L. 295, intestato alla Parrocchia di Valdica in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno); n. 173705 di L. 810, intestato alla Parrocchia di Campolargo in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) e numero 173706 di L. 745, intestato alla Parrocchia di Polverina in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(937)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio. 25029 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Del Negro Battista fu Osvaldo, da Sutrio (Udine) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 8271 — Consolidato. 5 per cento — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione. Firenze — Intestazione: Fini Giovanni fu Ferdinando, da Piteglio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 111 — Numero del certificato provvisorio. 1110 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: De Rosa Luigi fu Salvatore, da Maddaloni — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 4982 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Petri Pia di Adolfo, da Follonica — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 1729 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione Cremona — Intestazione: Azzali Luigi fu Giovanni, domic. a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 13334 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Battistelli Paolo fu Giuseppe, domic. ad Isola del Piano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 116 — Numero del certificato provvisorio: 1607 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Giovannini Giuseppe fu Fedele, domic. a Montale (Pistoia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 1742 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Spaccio Cooperativa della Scuola Centrale del Genio in Civitavecchia — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 119 — Numero del certificato provvisorio: 12800 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: « Amministrazione Eredi Moris » — Capitale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(359)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendite nominative.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % Redimibile	317018	Arimondo Rachele di Tommaso, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Albissola Superiore (Genova) . . . . . L.	157,50
»	296614	Intestata come la precedente, domic. a Cervo (Imperia) . . »	175 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	17123	Peragalli Carlo fu Vincenzo, domic. a Taviano Pistoiese al Monte (Firenze) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	335234 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Molino Giuseppe fu Michele, domic. a Napoli. » per l'usufrutto: Mosca Clotilde fu Giuseppe, ved. di D'Angerio Federico, domic. a Napoli	1.725 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	4156	Piras Angelo fu Efisio, domic. a Quartuccio (Cagliari) . . . »	20 —
Cons. 5 % Littorio	84136	Racconto Raffaelina di Francesco, moglie di Mariniello Paolo, domc. a Napoli vincolata . . . . »	1.060 —
3,50 %	533731	Stella Antonio fu Giov. Battista, domic. a Molini di Triora (Porto Maurizio) . vincolata . . . . »	80,50
Cons. 5 %	460336	Carbone Maria di Amedeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Rodello (Cuneo) . . . . »	160 —
»	229102	Moroni Adele di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Zeno (Brescia) . . . . »	85 —
»	473613	Compagnia dei Sacerdoti Infermi intesa « Il Monte » in Corleone (Palermo) . . . . »	10 —
»	395545 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cariola Rosa fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Crosetto Onorina di Giuseppe, ved. di Cariola Francesco, domic. a Chivasso (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Crosetto Onorina ved. Cariola.	185 —
»	373514 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Da Vella Tiziano di Callisto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Como . . . . » per l'usufrutto: Da Vella Callisto fu Lorenzo, domic. a Como.	155 —
3,50 %	732700 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Baudi di Selve Vittorio fu Maurizio, minore sotto la p. p. della madre Filippi di Baldissero Maria, ved. di Baudi di Selve Maurizio, domic. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Filippi di Baldissero Maria, ved. di Baudi di Selve Maurizio.	1.960 —
Cons. 5 %	366092 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Andreoli Aurelio di Alessandro, domic. a Verona . . . . » per l'usufrutto: Squaquara Amelia fu Gio. Batta, ved. di Andreoli Guglielmo.	140 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	53082	Bilotti Cesarina, detta Cesira, di Evangelista, moglie di Lo Passo Gaetano, domic. a Cosenza - vincolata . . . . . L.	5.500 —
Buono Tesoro Triennale 12ª emiss.	167	Rapisarda Carmela di Alfio, minore sotto la p. p. del padre - Capitale . . . . »	1.200 —
Cons. 5 % Littorio	73225 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bonafini Santa moglie di Bianco Carlo, Natalina moglie di Stellini Giovanni, Cesira ved. di Fiori Ernesto, Ermenegilda moglie di Pinciara Vittorio, Ermenegildo e Attilio figli di Giuseppe-Vittorio; tutti eredi indivisi di Bertolini Pasqua, domic. a Milano . . . . »	65 —
		per l'usufrutto: Bonafini Giuseppe-Vittorio fu Giuseppe, domic. a Milano.	
Cons. 5 % Polizza Combattenti	21824	De Lorenzis Ferdinando fu Vincenzo, domic. a Catania . . . »	20 —
Cons. 5 %	540287	Fondazione Scolastica Michele, Albavera di Pairola, frazione di Cervo (Imperia) . . . . »	150 —
3,50 %	592910*	Opera Pia Albavera in S. Bartolomeo del Cervo (P. Maurizio) . »	10,05
Cons. 5 % Littorio	66431	Opera Pia Albavera in Pairola frazione del comune di S. Bartolomeo del Cervo (Imperia) . . . . »	250 —
3,50	465654	Opera Pia Albavera in Pairola frazione del comune di S. Bartolomeo del Cervo (P. Maurizio) . . . . »	14 —
Cons. 5 % Littorio	84497	Poiret Maria detta Mariuccia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Savino Amalia di Felice, ved. Poiret, domic. a Milano . . . . »	1.075 —
3,50 %	84498 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: intestata come la precedente.	252 —
Cons. 5 %	421520	Calvi Giov. Batta-Nicola fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Badellino Giuditta, ved. Calvi, domic. in Oneglia (Imperia) . . . . »	420 —
Cons. 5 %	421521	Calvi Giovanna Bianca fu Giovanni, minore ecc. come la precedente . . . . »	360 —
3,50	398507 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tarnassi Silvia di Antonio, nubile, domic. a Buenos Aires . . . . »	119 —
»		per l'usufrutto: Tarnassi Amalia fu Filippo.	
»	68351	Comunità di Annemasse (provincia di Caronge) . . . . . »	7 —
»	68353	Congregazione di carità di Etrambieres (provincia di Caronge). »	7 —
»	683[illegible]4	Comunità Fuvigny (provincia di Caronge) . . . . . . »	7 —
»	68355	Comunità di Ville le Grand (provincia di Caronge) . . . . »	7 —
»	68356	Comunità di Arthas (Pont. N. D.) (provincia di Caronge) . . »	7 —
»	69027	Congregazione di carità di Cranves Sales (Facigny) . . . . »	70 —
»	87227	Comunità di Lucinges Caronge (Francia) . . . . »	31,50
»	31896	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Martino in Dezerga di Coreglia (Genova) . . . . »	7 —
»	123393	Fabbriceria parrocchiale ed annessa Opera delle anime purganti in Marmassana d'Isola del Cantone (Genova) . . . . . »	126 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	134557	Cappella Salus Infirmorum in Cassissa d'Isola del Cantone (Genova) . . . . L.	3,50
Cons. 5 % Polizza combattenti	192	Caranci Francesco fu Giovanni . . . . »	20 —
Cons. 5 %	176777 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Chiea Giovanni, Gino e Sara fu Dante, minori sotto la p. p. della madre Maestri Mary, ved. di Chiea Dante, domic. in Adria (Rovigo) . . . . »	55 —
		per l'usufrutto: Maestri Mary fu Agostino, ved. di Chiea Dante.	
Cons. 5 % Polizza combattenti	17593	Rebuffo Giovanni di Bernardino, domic. a Roccabruna (Cuneo). »	20 —
Cons. 5 %	477168 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vetrano Nicola fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Padula Maddalena, ved. di Vetrano Francesco, domic. a Spinoso (Potenza) . . . . »	1.465 —
		per l'usufrutto: Padula Maddalena, ved. di Vetrano Francesco.	
»	358762	Feri Angelo di Natale, domic. a Montelaterone (Grosseto) . ipotecata . . . . »	30 —
3,50 %	645853	Intestata come la precedente ipotecata . . . . »	10,50
3,50 % (1902)	35904	Galli Gian Domenico fu Giuseppe, domic. a Roma . . . »	1.627,50
»	745327	Intestata come la precedente . . . . »	689,50
Prestito Naz. 5 %	9355	Id. id. id. . . . . »	650 —
3,50 % Redimibile	66231	Id. id. id. . . . . »	1.890 —
Ferrovie 3 %	29419	Id. id. id. . . . . »	45 —
»	29420	Id. id. id. . . . . »	600 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	6615	Baroni Giovanni fu Paolo, domic. a Milano . . . . . . »	20 —
Cons. 5 %	312136	Asilo infantile di Cazzago S. Martino (Brescia) . . . . »	100 —
Cons. 5 % Littorio	26304	Manciotti-Cosentini Maria-Giulia di Francesco, domic. a Napoli vincolata . . . . »	1.500 —
3,50 %	308270	Scalia Agostino fu Gaspare, domic. a Termini Imerese (Palermo) »	35 —
3,50 % (1902)	16444 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Pimonte (Napoli) . . . . . »	171,50
		per l'usufrutto: Limauro Carlo fu Vincenzo, domic. a Pimonte (Napoli).	
»	16445 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Pimonte (Napoli) . . . . . »	171,50
		per l'usufrutto: Vuolo Michele fu Taddeo, domic. a Pimonte (Napoli).	
Cons. 5 %	259545	Fabbriceria parrocchiale di Masserba . . . . »	55 —
»	259547	Id. id id. . . . . »	65 —
»	259548	Id. id id. . . . . »	20 —
»	259549	Id. id id. . . . . »	50 —
»	297901	Id. id id. . . . . »	15 —

Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(358)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	235859 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricca Francesco di Giacinto, minore sotto la p. p. del padre domiciliato a Sessa Aurunca (Caserta) . L. per l'usufrutto: Ricca Giacinto fu Francesco.	50 —
»	32576	Riggio Giuseppe fu Leonardo, domiciliato a New York . . »	1.225 —
»	527065	Intestata come la precedente . . . . »	1.550 —
»	61389	Donato Maria, Gaetano, Basilio, Pietro, Santina fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Consolo Letteria fu Basilio, vedova di Donato Lorenzo domiciliata a Messina. »	10 —
»	317505	Donato Basilio, Pietro e Santi fu Lorenzo, minori ecc. come la precedente . . . . »	25 —
Debito del Comune di Sicilia 5 %	7349	Giarrizzo Giacomo fu Francesco, domiciliato a Palermo . . »	160, 85
»	10472	Giarrizzo Benso-Giacomo fu Francesco, domiciliato a Palermo. »	220, 01
Cons. 5 %	490481	Lucifora Giuseppe di Gaetano, domiciliato a Scicli (Siracusa). »	300 —
»	446545 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Massone Giuseppina e Angela fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Da Carro Maria, vedova Massone, domiciliata a Casatisma (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Da Carro Maria di Natale, vedova Massone.	20 —
3, 50 %	766184	Coseglia Emilia fu Giovanni moglie di Barbato Iannuzzi, domiciliata a Valle dell'Angelo (Salerno) . . . . . »	140 —
»	663450	Intestata come la precedente . . . . »	143, 50
Cons. 5 %	178323	Iannuzzi Barbato di Angelo, domiciliato a Valle dell'Angelo (Salerno) ipotecata . . . . »	205 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	23238	Ferrucci Giuseppe fu Riccardo, domiciliato a Milano . . . »	20 —
Cons. 5 %	123812	Beneficio Parrocchiale di S. Lucia di Vallicchio di Muccia (Macerata) . . . . »	10 —
Cons. 3, 50 %	153161	Parrocchia di S. Lucia di Vallicchio, Comune di Muccia (Macerata) . . . . »	17, 50
»	167598	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	178918	Intestata come la precedente . . . . »	3, 50
»	174002	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	184742	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	217888	Intestata come la precedente . . . . »	3, 50
»	280208	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	720459	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	305705	Chiesa Parrocchiale di S. Lucia di Vallicchio in Muccia (Macerata) . . . . »	3, 50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	52869	Beneficio Parrocchiale di S. Lucia di Vallicchio in Muccia (Macerata) . . . . L.	6 —
3,50 %	787123 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Salja Vincenzo fu Antonio o Antonino, domiciliato a Messina . . . . » per la proprietà: Bonanno Antonino fu Michele, domiciliato a Messina.	73,50
Cons. 5 % Littorio	78017	Istituto Femminile «Domina» in Petralia Sottana (Palermo) . »	20 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	18635	Susella Dino di Giuseppe, domic. a Spezia (Genova) . . . . »	20 —
»	1106	Ambrosio Giulio di Faustino, dom. a Brescia . . . . . »	20 —
Cons. 5 %	205068	Emanuele Rosalia fu Stanislao, moglie di Patti Tommaso, domiciliata a Salemi (Trapani), vincolata . . . . . . »	135 —
»	205069	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
»	530998	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
Cons. 5 % Littorio	65064 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Pretelli Matilde fu Giovanni . . . . . » per la proprietà: Pretelli Amalia fu Alfonso, moglie di De Caro Mario, domic. a Napoli.	2,500 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	12042	Mencucci Angiolo fu Daniele o di Dainelli, domic. a Rassina (Arezzo) . . . . »	20 —
Cons. 3,50 %	311325 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Coccoli Maria, Domenica, Rosa ed Emilia fu Emilio, minori sotto la p. p. della madre D'Arpino Anna, domic. a Castelliri (Caserta) . . . » per l'usufrutto: D'Arpino Anna fu Raffaele, ved. di Coccoli Emilio	35 —
Cons. 5 %	437912 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Daprati Luigi, Rina e Giuseppe fu Felice, minori sotto la p. p. della madre Baldini Savina fu Luigi, ved. di Daprati Felice, domic a Staghiglione (Pavia) . » per l'usufrutto: Baldini Savina fu Luigi, ved. di Daprati Felice	200 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	1250	Infanti Angelo fu Felice, domic. a Gildone (Campobasso) . »	20 —
Cons. 5 %	159537	Martini Francesca di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Venezia . . . . »	1,500 —
»	159538	Martini Carlo di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Venezia . . . . »	1,500 —
»	66590 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lora Lamia Riccardo fu Ottavio, minore sotto la p. p. della madre Lora Piana Luigia fu Giovanni, ved. di Lora Lamia Ottavio, domic. a Quarona (Novara) . » per l'usufrutto: Loro Piana Luigia fu Giovanni, ved. di Loro Lamia Ottavio, domic. a Quarona.	1,270 —
»	66591 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Loro Lamia Alfredo fu Ottavio, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	1,270 —
»	97731	Farcessi Teodorico fu Pietro, domic. a Rivisondoli (Aquila) . »	25 —
Cons. 5 % (1861)	1200053 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carugati Carlo, Napoleone ed Edmondo di Ercole, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal detto Ercole Carugati, domic. a Milano . . . . . » per l'usufrutto: Associazione di Mutua assicurazione sulla vita dell'uomo, denominata «La Popolare» con sede in Milano, subordinatamente alla esistenza in vita di Banfi Carlotta fu Giuseppe Fortunato, moglie di Carugati Ercole.	290 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Polizza combattenti	1014	Gentili Ernesto fu Natale . . . . L.	20 —
»	9777	Longobucco Carmine di Antonio . . . . »	20 —
3, 50 %	306409 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale degli infermi di Asti (Alessandria) » per l'usufrutto: Panera Caterina fu Giovanni, nubile, domiciliata in Asti.	35 —
»	651782 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	924 —
Cons. 5 %	298761	Salvi Rita di Eugenio, minore . . . . »	85 —
»	426190 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carli Fedora Cesarina di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri da esso Carli Giuseppe fu Cesare, domic. a Brescia . . . . . . » per l'usufrutto: Carli Luigi fu Cesare, domic. a Brescia.	205 —
3, 50 %	568140 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Ferragutti Maria-Romola-Cesarina-Eroma fu Carlo, ved. di Cecovi Giovanni . . . . » per la proprietà: Casaglia Nerina di Everardo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Roma.	84 —
»	572526 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	10, 50
Cons. 5 %	5840	Raffa Bartolo di Santo, domic. a Fondachelli (Messina) . . »	25 —
3, 50 %	380161	Piccirilli Giuseppe di Clemente, domic. a Roma, vincolata . »	220, 50
»	237448 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giriodi di Monastero Clementina fu Luigi, moglie di Coardi Emanuele, domic. a Torino . . . » per l'usufrutto: per la durata di trenta anni alla Congregazione di carità di Castigliole Saluzzo (Cuneo).	840 —
3, 50 % (1902)	30258	Parrocchia di S. Giuliano di Castrovillari (Cosenza) . . . »	3, 50
Cons. 5 %	280755 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Agaccio Andrea ed Emilio di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Agaccio Giuseppe fu Pietro, domic. a Roccaforte Mondovì (Cuneo) . » per l'usufrutto: Agaccio Giuseppe fu Pietro, domic. a Roccaforte Mondovì (Cuneo).	250 —
3, 50 %	688371	Treves Debora-Anita fu Aron, moglie di Iona Giuseppe fu Isaia, domic. a Torino, vincolata . . . . »	350 —
Cons. 5 %	224926 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carrara Leonardo, Annibale, Ines-Paola, Renato e Rita fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Ceppa Rosalia, ved. Carrara, domic. a Garessio (Cuneo) . » per l'usufrutto: Ceppa Rosalia di Antonio, ved. di Carrara Luigi, domic. a Garessio	50 —
»	395544 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cariola Luigina fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Crosetto Onorina di Giuseppe, ved. Cariola, domic. a Chivasso (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Crosetto Onorina di Giuseppe, ved. Cariola.	185 —
»	301431 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Musti Lina Bianca fu Giuseppe, moglie legalmente separata da De Santis Amilcare, domic. a Manfredonia (Foggia) . . . . » per l'usufrutto: Mozzillo Maria fu Carlo, ved. di Musti Giuseppe, domic. a Manfredonia.	1.600 —
»	459862	Beneficio parrocchiale dell'Isola di Pieveboviglianа (Macerata) »	15 —

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(707)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131.

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,08
Inghilterra (Sterlina)	59,60
Francia (Franco)	79,90
Svizzera (Franco)	394,50
Argentina (Peso carta)	3,18
Belgio (Belga)	2,05
Canadà (Dollaro)	12,06
Cecoslovacchia (Corona)	50,65
Danimarca (Corona)	2,66
Germania (Reichsmark)	4,8709
Norvegia (Corona)	2,995
Olanda (Fiorino)	8,185
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	165,65
Svezia (Corona)	3,075
Rendita 3,50 % (1906)	76,725
Id. 3,50 % (1902)	74,75
Id. 3 % lordo	57,675
Prestito redimibile 3,50 % 1934	75,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86,45
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	100 —
Id. id. 5 % id. 1941	100,025
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	91,85
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	91,85

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità della Cecoslovacchia, Francia, Germania, Spagna ed Ungheria a favore di italiani, per l'anno accademico 1935-36.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

È aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Cecoslovacchia, Francia, Germania, Spagna ed Ungheria per l'anno accademico 1935-36, a favore di cittadini italiani laureati o diplomati da non oltre cinque anni, in una Università o Istituto superiore del Regno.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore, rispettivamente, della Cecoslovacchia, della Francia, della Germania, della Spagna e dell'Ungheria.

Le borse della Cecoslovacchia sono cinque, di 15.000 corone ciascuna, pagabili in dieci rate mensili posticipate, dal 1° ottobre al 31 luglio.

Le borse della Francia sono sei di 8000 franchi ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate, dal 1° novembre al 30 giugno, più la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Le borse della Germania sono otto e consistono nel vitto ed alloggio gratuito ed esonero dal pagamento delle tasse scolastiche: gli assegnatari sono tenuti a pagare soltanto le tasse di assistenza scolastica, che per ogni semestre, a seconda dell'Università, variano da 5 a 30 R.M. ed eventuali contributi di laboratorio. Solo in caso che non fosse possibile procurare alloggio e vitto verrebbe corrisposto un assegno mensile di 150 R. M.

Le borse della Spagna sono due, di 4000 pesetas ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate, dal 1° ottobre al 31 maggio.

Le borse dell'Ungheria sono sei, di 1200 pengos ciascuna, pagabili in nove rate mensili posticipate, dal 15 settembre al 31 maggio.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div. III), non più tardi del 31 luglio 1935-XIII.

Coloro i quali aspirino a borse di diverse Nazioni debbono presentare tante domande distinte, allegando i titoli e documenti richiesti ad una sola istanza, e facendo riferimento ad essi nelle altre.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto superiore che desidera frequentare (la sede degli studi potrà anche essere variata da questo Ministero di accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto o in quello di laurea o diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi documentato da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

7° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5, debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3 e 4 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualunque altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Roma, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2320)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Concorso a posti di veterinario condotto.

Il Prefetto della provincia di Avellino avvisa di aver bandito il concorso per titoli ed esame ai seguenti posti di veterinario condotto:

1. *Caposele-Teora*. — Condotta consorziale - L. 7000, con 5 aumenti quadriennali del decimo e L. 3000 di indennità per mezzo di trasporto.

2. *Montefalcione-Chiusano S. Domenico-Lapio*. — Condotta consorziale - L. 7000, con cinque aumenti quadriennali del decimo e L. 3000 di indennità per mezzo di trasporto.

3. *Mirabella Eclano*. — Condotta comunale - L. 7000, con cinque aumenti quadriennali del decimo e L. 3000 di indennità per mezzo di trasporto.

Gli assegni annessi ai singoli posti sono soggetti alle riduzioni e ritenute di legge.

Il concorso, pubblicato nel « Foglio annunzi legali della Prefettura » del 28 maggio 1935, n. 95, scade il giorno 26 agosto prossimo, entro il quale i concorrenti dovranno far pervenire la domanda corredata dei documenti prescritti nell'avviso di concorso, che potranno richiedere a questa Prefettura (Ufficio sanitario).

Avellino, 1° giugno 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: TROTTA.

(2263)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.